

Il Ministero resistente non si è costituito ma è comparso all'udienza di comparizione delle parti in persona di un funzionario.

In punto competenza per territorio, e rimandando ogni valutazione al giudizio di merito, si osserva che ai sensi dell'art.669 quater c.p.c. "quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa"; è quindi il legislatore che determina la competenza del giudice del merito.

Peraltro, se si accedesse alla tesi contraria, consentendo una valutazione di incompetenza nel procedimento cautelare in corso di causa, si rischierebbe un vuoto di potere cautelare durante la pendenza della causa di merito davanti al giudice incompetente. Infatti, sul ricorso cautelare non potrebbe decidere né il giudice della causa di merito, né il giudice ritenuto competente per il merito, non potendosi ormai applicare l'art. 669-ter c.p.c. sulla "competenza anteriore alla causa".

In ogni caso, pur non essendo la giurisprudenza di merito univoca sul punto, parte di essa ritiene il richiamo dell'art.413 c.p.c. alla sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto come riferita alla sede di servizio stabilmente e organicamente assegnata.

Quanto all'integrazione del contraddittorio, in questa fase, si osserva che oggetto di causa è il solo rapporto tra ricorrente e MIUR, e quindi l'accertamento (sotto il profilo del fumus) del diritto della ricorrente a essere inserita a pettine nella graduatorie nelle quali è stata invece inserita in coda; tale esame deve essere compiuto sulla base dei contratti a tempo indeterminato stipulati dal MIUR nel biennio 2009-2010 e del punteggio della ricorrente.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Marina Vitulli



La ricorrente ha dedotto di avere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, con ciò dimostrando di non avere fatto acquiescenza rispetto all'inserimento in coda alla graduatoria, mentre uguale comportamento non può presumersi nei confronti di tutti gli altri docenti inseriti nelle varie graduatorie provinciali in coda.

Quanto al fumus, si osserva che (oltre alle plurime pronunce di TAR Lazio e Consiglio di Stato nei confronti del Ministero, citate dalla ricorrente), è intervenuta la Corte Costituzionale (sent.n.242 del 25 luglio 2011).

Quest'ultima ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 comma 4 ter del D.L.25 settembre 2009 n.134, che disponeva che "la lett.c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296; e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004 n.97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004 n.143, è consentito ai docenti che ne fanno richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime".

La ricorrente ha dedotto che in data 1.9.2009 la docente _____, con provvedimento del Dirigente dell'Ambito territoriale di Udine, è stata destinataria di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR, e che la stessa aveva un punteggio inferiore (punti ...) a quello della ricorrente (punti ...).

La ricorrente risulta peraltro avere il maggior punteggio tra i docenti colloca-

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dra. Sa. Marita Vitulli



ti in coda alla graduatoria provinciale di UDIne.

Anche nel 2010, secondo quanto esposto in ricorso, si è provveduto a n.6 immissioni in ruolo, ed è stata individuata l'insegnante _____, che aveva un punteggio inferiore alla ricorrente, ed un punteggio inferiore a quello della ricorrente risultano avere tutti i convocati per la classe EE per l'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s.- 2010/2011.

Si deve quindi ritenere (con valutazione limitata al *fumus boni iuris* in questa sede) che se la ricorrente fosse stata collocata nella graduatoria non in coda ma sulla base del proprio punteggio, con il criterio meritocratico richiamato dalla Corte Costituzionale, la stessa sarebbe stata assunta a tempo indeterminato fin dal 1.9.2009 o comunque dal 1.9.2010.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha dedotto che con l'ordinanza ministeriale n.9 del 13.3.2013 sono stati stabiliti i termini (dal 13.3.2013 al 9.4.2013) per la presentazione telematica delle domande di trasferimento, passaggio di ruolo e/o di cattedra nonché assegnazione della sede definitiva per i neo immessi in ruolo, e che l'urgenza è determinata dall'imminente scadenza del termine.

IL C.C.N.I. per l'a.s.2013/1014 prevede che "in osservanza di quanto previsto dall'art.9 comma 21 della legge n.106/11 il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina un ruolo. Tale disposizione, pertanto, non si applica ai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 2010/11 o anni precedenti, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento".

IL GIUDICE DEL LAVORO
d.s.s.a. Marina Vitulli

Pertanto, sarebbe stato sufficiente in relazione al qui paventato periculum in mora, che la ricorrente fosse stata immessa in ruolo a decorrere dal 1.9.2010. Al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento a pettine nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Udine per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria- posto comune) con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009-2011 conseguirebbe quindi il diritto della ricorrente a presentare domanda di mobilità territoriale interprovinciale fin d'ora (venendo così incontro alle esigenze familiari rappresentate in ricorso), ed in tal senso il ricorso cautelare deve essere accolto.

P.Q.M.


- 1) ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e con esso all'Ufficio Scolastico Territoriale di Udine, e all'Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia di considerare la ricorrente come inserita "a pettine", ossia in aderenza al punteggio sostenuto e non in coda, nella graduatoria provinciale dell'ambito territoriale di Udine per il biennio 2009-2011, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, al fine di consentirle la presentazione della domanda di mobilità interprovinciale o per altra provincia;
 - 2) ordina alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di adottare tutti gli atti necessari affinché la ricorrente possa accedere alla piattaforma digitale presente su "Istanze on line", nella sezione "trasferimento interprovinciale o per altra provincia" e presentare domanda di mobilità territoriale interprovinciale, ovvero, in alternativa, affinché possa presentarla anche in forma cartacea nel rispetto dei termini di scadenza;
 - 3) rimette la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio di merito;
- Si comunichi alle parti.

IL GIUDICE DEL LAVORO
s.s. Maria Vitulli

Udine, 8.4.2013

Il giudice del lavoro

M. GIUDICE DEL LAVORO
dr.ssa Marina Vitulli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Udine, ~~8 APR 2013~~

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rita Agullini